



# PROVINCIA DI TERNI

V.le della Stazione, n°. 1 - 05100 TERNI (TR)

Tel.: 0744 4831

[provincia.terni@postacert.umbria.it](mailto:provincia.terni@postacert.umbria.it)

Cod. Fisc. / Part. IVA 00179350558

**AREA TECNICO - GIURIDICA**

**SERVIZIO AMBIENTE**

## **DISCIPLINARE**

**PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI  
IN MATERIA DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA  
DI CUI AGLI ARTT. 214 E 216 DEL D. LGS 152/2006 E S.M.I.  
E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMPETENTE UFFICIO**

# **INDICE**

Normativa di riferimento	pag. 4 - 5
Introduzione	pag. 6
Premessa	pag. 6 - 7
<b><u>PARTE I</u></b>	
Modalità di presentazione della Comunicazione e della documentazione	pag. 8
1. Istanza A.U.A. – D.P.R. 59/2013	
2. Comunicazione – artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/2006	
Tempistica	pag. 8
Divieto di inizio dell'attività	pag. 9
Divieto di prosecuzione dell'attività	pag. 9
Rinnovo	pag. 10
A- Rinnovo Comunicazione artt. 214 - 216 D.Lgs. 152/2006 in A.U.A.–D.P.R. 59/2013	pag. 10
1. Rinnovo Comunicazione artt. 214 - 216 D.Lgs. 152/2006 alla scadenza dell'A.U.A – D.P.R. 59/2013	pag. 10
2. Rinnovo Comunicazione artt. 214 - 216 in caso di modifica sostanziale, prima della scadenza A.U.A. – D.P.R. 59/2013	pag. 10
3. Rinnovo Comunicazione artt. 214 - 216 in caso di modifica non sostanziale, prima della scadenza A.U.A. – D.P.R. 59/2013	pag. 11
B- Rinnovo Comunicazione art. 216, comma 5, D.Lgs. 152/2006	pag. 11
Modifiche Comunicazione artt. 214 - 216 D.Lgs. 152/2006	pag. 12
Modifiche sostanziali	pag. 12
Modifiche non sostanziali	pag. 13
<b><u>PARTE II</u></b>	
Istruttoria tecnico – amministrativa. D.G.R. Umbria 587/2003 - Presupposti e requisiti tecnico - amministrativi	pag. 14
[Quadro F] A) – D.G.R. 587/2003	
Relazione tecnica	pag. 15
Relazione tecnica di accompagnamento alla Comunicazione	pag. 15
Aspetti Tecnici Generali	
Aspetti Tecnici Relativi al processo di recupero	
Scheda Riepilogativa – (Allegato A – D.G.R. 587/2003)	pag. 16
[Quadro F] B) – D.G.R. 587/2003	
Messa in riserva (Allegato B – D.G.R. 587/2003)	pag. 16-18
Recupero a materia (Allegato C – D.G.R. 587/2003)	pag. 19-22
Recupero ambientale R 10 (Allegato D – D.G.R. 587/2003)	pag. 22

Recupero energetico R 1 (Allegato E – D.G.R. 587/2003)	pag. 23
Attività di recupero rifiuti mediante compostaggio (Allegato F –D.G.R. 587/2003)	pag. 23-24
[Quadro F] C) – D.G.R. 587/2003	
Elaborati grafici e documentazione cartografica	pag. 24
[Quadro F] D) – D.G.R. 587/2003	
Documentazione tecnica essenziale riferita all’impianto di recupero	pag. 25
Specificazioni	
Messa in riserva R 13	pag. 26
Sorveglianza radiometrica	pag. 26
Materie Prime Secondarie	pag. 26-27
[QUADRO F] Documentazione amministrativa (pag. 14)	
A- Diritti di iscrizione - Istruzioni per il pagamento	pag. 28-29
B- Garanzia finanziaria	pag. 30
Appendice	pag. 31
Comunicazione e diffusione informazioni ambientali – Trattamento dei dati	pag. 32
Contatti Provincia di Terni	pag. 33

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **REGOLAMENTO (UE) 333/2011** del Consiglio del 31 marzo 2011, *recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*
- **REGOLAMENTO (UE) 1179/2012** della Commissione del 10 dicembre 2012, *recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.*
- **REGOLAMENTO (UE) 715/2013** della Commissione del 25 luglio 2013, *recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*
- **D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230**, *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti".*
- **D. LGS 3 APRILE 2006, N. 152**, *"Norme in materia ambientale".*
- **D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 52**, *"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane"*
- **D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59**, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35".*
- **D.M. AMBIENTE DEL 5.2.1998**, *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".*
- **D.M. AMBIENTE 21 LUGLIO 1998, N. 350**, *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".*
- **D.M. AMBIENTE 12 GIUGNO 2002, N. 161**, *"Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate."*
- **L.R. UMBRIA 13 MAGGIO 2009, N. 11**, *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate".*
- **D.G.R. UMBRIA 7 MAGGIO 2003, N. 587**, *"Direttiva concernente: «Criteri generali per le attività di recupero dei rifiuti speciali ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e comunicazione di inizio attività». Adozione".*

- **D.G.R. UMBRIA 15 FEBBRAIO 2005, N. 277**, *“Criteri, modalità e importi per la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 17 della L.R. 31/2004. Approvazione”*.
- **D.G.R. UMBRIA 20 DICEMBRE 2010, N. 1881**, *“Indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”*.
- **L. 7.8.1990, N. 241**, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.
- **D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445**, *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*.
- **D.LGS 30.6.2003, N. 196**, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.
- **D.LGS 19.8.2005, N. 195**, *“Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”*.
- **D.LGS 14.3.2013, N. 33**, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

## **INTRODUZIONE**

Il presente DISCIPLINARE ha come oggetto la definizione delle modalità gestionali per l'applicazione della normativa di settore (vd. "*Normativa di riferimento*", pag. 4), con particolare riguardo a:

- 1) presentazione Comunicazione,
- 2) attività istruttoria,
- 3) documentazione richiesta,

finalizzata al funzionamento del competente Ufficio, per garantire che l'attività svolta sia efficace, efficiente ed omogenea, intendendo fornire indirizzi operativi ed informazioni per le imprese che intendono effettuare le **operazioni di recupero rifiuti previste dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006** e presentare la documentazione per la relativa iscrizione nell'apposito registro provinciale.

## **PREMESSA**

Le procedure semplificate prevedono all'art. **216 del D.Lgs. 152/2006**, diversamente dalle autorizzazioni ordinarie, che le Province iscrivano in un apposito registro i soggetti che effettuano le operazioni di recupero rifiuti previste dalla normativa in seguito ad una comunicazione di inizio attività (di seguito **Comunicazione**) ed alla positiva verifica della rispondenza di quanto trasmesso ai requisiti previsti dal:

- **D.M. del 5 febbraio 1998**, relativamente ai rifiuti **non pericolosi**,
- **D.M. N°. 161 del 12 giugno 2002**, relativamente ai rifiuti **pericolosi**.

Pertanto, chiunque intenda effettuare le attività di recupero rifiuti non pericolosi avvalendosi delle procedure semplificate ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto a presentare la relativa Comunicazione secondo la modulistica messa a punto dalla Regione Umbria ed approvata con la **D.G.R. N°. 587 del 7 maggio 2003**.

La Provincia **iscrive** in un apposito registro le imprese che effettuano le Comunicazione di inizio attività (di seguito **Registro**), ai sensi dell'art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

**L'iscrizione** non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa, né autorizza la costruzione di alcunché, in quanto il sito nel quale si svolgeranno le operazioni di recupero comunicate deve essere esistente.

La **Comunicazione**, una volta presentata, comporta una verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, pertanto, **il soggetto che la produce si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero.**

Il **D.Lgs. 4/2008**, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/2006, ha introdotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito **V.I.A.**).

In particolare all' **Allegato IV** del citato D.Lgs 152/2006 sono inseriti gli:

- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B), lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C), lettere da R2 a R9, della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C), lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Quindi, chiunque intenda effettuare una Comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi sopra descritti, dovrà preventivamente richiedere alla Regione Umbria l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. ed acquisirne il relativo decreto.

A seguito dell'approvazione del **D.P.R. N°. 59 del 13 marzo 2013**, a decorrere dal 13 giugno 2013, le Comunicazioni ai sensi dell'articolo 216, comma 1, D.Lgs. 152/2006, devono essere **presentate allo Sportello Unico Attività Produttive** (di seguito **S.U.A.P.**) competente per territorio.

# **PARTE I**

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

### **PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

#### **1) Istanza Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) – D.P.R. 59/2013**

Nel caso in cui la Comunicazione per le operazioni di recupero di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, preveda uno o più titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il soggetto interessato **deve presentare domanda di A.U.A.** al S.U.A.P. competente per territorio, **con modulistica A.U.A.**, in quanto il procedimento ai sensi degli artt. 214 – 216 si configura come endoprocedimento all'interno di quello di A.U.A. di competenza regionale.

Successivamente, ogni documento è prodotto tramite S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 59/2013.

#### **2) Comunicazione – Artt. 214 - 216 D.Lgs. 152/2006**

La Comunicazione di inizio attività o di prosecuzione da parte di soggetti esclusi dalla competenza A.U.A. di cui al precedente punto 1), viene presentata ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 59/2013, al S.U.A.P. competente per territorio, con modulistica di cui alla **D.G.R. Umbria N°. 587 del 7.5.2003.**

In caso di trasmissione della Comunicazione direttamente alla Provincia, questa sarà comunque accettata a tutela dell'utente ai fini dell'esercizio dell'attività secondo i tempi di cui all'art. 216 D.Lgs. 152/2006 e dovrà esserne data formale notizia al competente S.U.A.P. ai sensi dell'art.3, comma 3, D.P.R. 59/2013.

Dalla presentazione al S.U.A.P. decorre il termine di cui al comma 1, art. 216, D.Lgs. 152/2006.

Ogni altra comunicazione intercorre direttamente tra la Provincia e l'interessato.

## **TEMPISTICA**

### **AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO**

Ai fini dell'esercizio delle operazioni di recupero, le stesse possono essere intraprese come segue.

A) Nel caso di domande **presentate ai sensi del precedente PUNTO 1)** (pag. 8):

- l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso **dal rilascio del provvedimento di A.U.A.**, in seguito al quale la Provincia iscrive il richiedente nel Registro provinciale di cui all'art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

- L'efficacia della Comunicazione e, quindi, l'inizio delle attività di recupero, sono comunque subordinati alla accettazione espressa della garanzia finanziaria da parte della Provincia, secondo quanto disposto dalla D.G.R. Umbria 277/2005, come confermata dalla D.G.R. Umbra 1881/2010.

B) Nel caso di domande **presentate ai sensi del precedente PUNTO 2)** (pag. 8):

- l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi **90 (novanta) giorni** dalla Comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'art. 227, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006, di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lett. c), di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della Provincia, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della predetta Comunicazione.

La Provincia iscrive il richiedente nel Registro provinciale di cui all'art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006, nel momento in cui viene effettuata la Comunicazione.

- L'efficacia della Comunicazione e, quindi, l'inizio delle attività di recupero sono comunque subordinati alla accettazione espressa della garanzia finanziaria da parte della Provincia, secondo quanto disposto dalla D.G.R. Umbria 277/2005, come confermata dalla D.G.R. Umbra 1881/2010.

### **DIVIETO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ**

#### **NELL'IPOTESI DI COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA– ARTT. 214 - 216 D.LGS. 152/2006**

Qualora dall'istruttoria tecnico ed amministrativa, ai sensi del comma 4, art. 216, D.Lgs. 152/2006, la Provincia accerti **entro novanta (90) giorni** dalla presentazione della Comunicazione di inizio attività il **mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni** di cui ai D.M. 5.2.1998, con provvedimento motivato di diffida dispone il **divieto di inizio** ed impartisce eventuali prescrizioni, indicando il termine entro cui l'interessato deve adeguarsi a quanto prescritto.

Qualora il titolare **non provveda ad adempiere** entro il termine e /o secondo le prescrizioni impartite, la Provincia dispone con provvedimento motivato il **divieto di inizio e la contestuale cancellazione dell'iscrizione nel Registro provinciale**, dandone comunicazione all'interessato.

### **DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Ai sensi del comma 4, dell'art. 216, D.Lgs. 152/2006, qualora la Provincia accerti **SUCCESSIVAMENTE** al termine di cui al comma 1, del citato art. 216, il **mancato rispetto delle norme tecniche, delle condizioni e dei requisiti** di cui ai D.M. 5.2.1998, con provvedimento motivato impartisce le opportune prescrizioni ed indica il termine entro cui l'interessato deve adeguarsi.

Qualora il titolare **non provveda ad adempiere** entro il termine e /o secondo le prescrizioni stabiliti, la Provincia dispone con provvedimento motivato **il divieto di prosecuzione dell'attività e la contestuale cancellazione dal Registro provinciale**, dandone comunicazione all'interessato.

Quanto indicato ai punti precedenti – DIVIETO DI INIZIO/PROSECUZIONE – vale anche nell’ambito del **procedimento A.U.A.**, secondo quanto disposto all’art. 4 del D.P.R. 59/2013.

In questo caso tutti i provvedimenti vengono trasmessi al S.U.A.P. o all’Autorità competente.

## **RINNOVO**

### **TERMINI**

#### **A) RINNOVO COMUNICAZIONE ARTT. 214 – 216 D.LGS. 152/2006 IN A.U.A. – D.P.R. 59/2013**

1)

#### **RINNOVO COMUNICAZIONE ARTT- 214 – 216 D.LGS. 152/2006 ALLA SCADENZA DELL’A.U.A. – D.P.R. 59/2013**

La Comunicazione di cui agli artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/2006 deve essere rinnovata con richiesta presentata al S.U.A.P. del Comune competente per territorio **almeno sei (6) mesi prima della scadenza** dei **quindici (15) anni**, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Nel caso in cui nulla sia cambiato rispetto a quanto dichiarato con la Comunicazione in essere, deve essere prodotta **apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Viene mantenuto lo stesso numero di iscrizione nel Registro di cui all’art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

2)

#### **RINNOVO COMUNICAZIONE ARTT- 214 – 216 D.LGS. 152/2006 IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE, PRIMA DELLA SCADENZA DELL’A.U.A. – D.P.R. 59/2013**

In caso di modifiche che influiscano sull’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, da ritenersi **sostanziali**, deve essere richiesta una nuova autorizzazione A.U.A. ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, la cui durata di 15 anni decorre *ex novo* dal rilascio del nuovo provvedimento A.U.A..

In caso di tale rinnovo, devono essere allegati i diritti d’iscrizione di cui al D.M. 350/1998, e la Provincia provvede ad una nuova iscrizione nel Registro di cui all’art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006, con l’attribuzione di nuova numerazione.

3)

**RINNOVO COMUNICAZIONE ARTT- 214 – 216 D.LGS. 152/2006 IN CASO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, PRIMA DELLA SCADENZA DELL’A.U.A. – D.P.R. 59/2013**

In caso di modifica **non sostanziale**, la stessa deve essere comunicata per l’integrazione/aggiornamento dell’autorizzazione A.U.A. in essere.

In tale ipotesi, viene mantenuto lo stesso numero di iscrizione nel Registro di cui all’art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

\*

Si specifica che in caso di **MODIFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE** deve esserne data tempestiva notizia, unitamente alla dichiarazione che nulla è cambiato rispetto alla situazione oggetto della Comunicazione in essere, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**B) RINNOVO COMUNICAZIONE ART. 216, COMMA. 5, D.LGS. 152/2006.**

Il rinnovo della Comunicazione deve avvenire:

1)

**Ogni cinque (5) anni.**

La Comunicazione di rinnovo va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della Comunicazione di inizio attività.

Ai fini del rinnovo la Comunicazione deve essere presentata **prima della scadenza**, ed in tal caso viene mantenuto lo stesso numero di iscrizione.

Nel caso in cui nulla sia cambiato rispetto a quanto dichiarato con la Comunicazione in essere, deve essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La mancata presentazione della domanda comporta la **cancellazione** alla scadenza dei cinque anni dal Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero.

2)

In caso di **modifica sostanziale** delle operazioni di recupero.

La Comunicazione di modifica sostanziale va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della Comunicazione di inizio attività.

Devono essere allegati i diritti d’iscrizione di cui al D.M. 350/1998 e la Provincia provvede ad un nuova iscrizione nel Registro di cui all’art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006, attribuendo un nuovo numero di iscrizione.

Il rinnovo, onde consentire la continuità dell’esercizio, va presentato almeno novanta (90) giorni prima della data di scadenza dell’iscrizione.

Pertanto, in caso di:

a) modifica sostanziale nel corso del periodo di cinque anni (fino a 90 giorni prima della scadenza).

La Ditta può continuare ad operare secondo la precedente Comunicazioni con il corrispondente numero di iscrizione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del rinnovo la Ditta opererà secondo quanto comunicato, avvalendosi del nuovo numero di iscrizione.

La Provincia disporrà la cancellazione dal Registro provinciale della vecchia Comunicazione.

b) modifica sostanziale in prossimità della scadenza di cinque anni della Comunicazione in essere (es. 4 anni ed 11 mesi).

L'interessato può continuare ad operare fino alla scadenza dei cinque anni secondo la Comunicazione in essere. La Provincia disporrà la cancellazione dal Registro provinciale allo scadere dei cinque anni.

Decorsi 90 gg. dalla presentazione del rinnovo, potrà operare secondo quanto comunicato, con soluzione di continuità rispetto alla precedente Comunicazione.

\*

Si specifica che in caso di **MODIFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE** deve esserne data tempestiva comunicazione, unitamente alla dichiarazione che nulla è cambiato rispetto alla situazione oggetto della Comunicazione in essere, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **MODIFICHE - COMUNICAZIONE ARTT. 214 – 216 D.LGS. 152/2006**

### **MODIFICHE SOSTANZIALI – Art. 216, comma 5, D.Lgs. 152/2006**

L'Ufficio istruttore si riserva di **valutare caso per caso**, in riferimento alla normativa di settore, le modifiche comunicate.

**A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO**, per modifiche **SOSTANZIALI** si intendono:

- richiesta di nuove **tipologie di rifiuti**, come definite nel D.M. 5.2.1998 e nel D.M. 161/2002, non contenute nella Comunicazione precedente;
- **modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero** di cui all'Allegato C), Parte IV, D.Lgs. 152/2006) individuate nelle singole tipologie e indicate come "*attività di recupero*", non contenute nella Comunicazione precedente;
- **aumento dei quantitativi** dichiarati nella Comunicazione precedente, tenendo conto di quanto disposto dall'Allegato IV), alla Parte II, Punto 7., lett. z.b), D.Lgs. 152/2006, e dall'Allegato 4), Suballegato 1) e Suballegato 2), D.M. 5.2.1998;
- interventi che comportano **modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti**, che influiscano sulla qualità di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore;
- **ampliamenti del sito** con aumento delle aree in cui si svolgono le operazioni di recupero.

## **MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

La Comunicazione di modifiche non sostanziali **non comporta l'obbligo** di presentare nuova Comunicazione di inizio attività.

L'Ufficio istruttore si riserva di **valutare caso per caso**, in riferimento alla normativa di settore, le modifiche comunicate.

**A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO**, per modifiche **NON SOSTANZIALI** si intendono:

- **variazioni / integrazioni di codici CER** riferiti alle attività di recupero già precedentemente comunicate, previsti nelle singole tipologie, specificando lo "stato fisico";
- **variazione del quantitativo** dei rifiuti trattati entro il limite di quello precedentemente comunicato in riferimento ad ogni singola tipologia;
- eventuali **spostamenti delle zone di lavorazione e di messa in riserva** all'interno dello stesso impianto di recupero ai fini di ottimizzare la gestione, che non influiscano sulla qualità di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore;
- **rinuncia o diminuzione** dei quantitativi lavorati, nonché di tipologie e/o di CER recuperati;
- **variazioni soggettive**, cioè quelle relative a titolarità, sede legale, ragione sociale, organi societari, ecc..

## **PARTE II**

### **ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA**

#### **D.G.R. UMBRIA 587/2003**

#### **PRESUPPOSTI E REQUISITI TECNICO - AMMINISTRATIVI**

**QUADRO A)** - Modello tipo per la Comunicazione.

Identificazione del soggetto richiedente: visura camerale o autocertificazione.

**QUADRO B 1)** – Comunicazione in caso di inizio di **nuova attività**.

Localizzazione in **AREA PRODUTTIVA** o in altra area compatibile con il Piano Regolatore Generale (di seguito **P.R.G.**) vigente.

**QUADRO B 2)** – Comunicazione in caso di **rinnovo** della comunicazione.

**Come Quadro B 1)**

**QUADRO C)** – Autocertificazione in merito ai requisiti richiesti dall'art. 10 del D.M. 5.2.1998, ai sensi dell' **art. 46 D.P.R. 445/2000**.

**QUADRO D)** – Ulteriori dichiarazioni in merito a:

1. schede allegate
2. rispetto norme urbanistiche, edilizie, ecc.
3. quantitativi annui rifiuti gestiti
4. conseguenze del mancato pagamento del diritto d'iscrizione
5. conseguenze del mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni - art. 214, commi 1, 2, 3, D.Lgs. 152/2006

**QUADRO E)** – Impegni inerenti la gestione dei rifiuti con attività di recupero in procedura semplificata.

**QUADRO F)** – **DOCUMENTAZIONE TECNICA:**

**A) RELAZIONE TECNICA**

**B) SCHEDE TECNICHE**

**C) ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA**

**D) DOCUMENTAZIONE TECNICA ESSENZIALE RIFERITA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO**

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

**A - RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE – D.M. 350/1998.**

**B – ALTRA DOCUMENTAZIONE (ELENCARE/SPECIFICARE)**

## [QUADRO F] A)

**RELAZIONE TECNICA**, datata e firmata da **professionista** (il professionista è colui che è iscritto all'ALBO della categoria di appartenenza) **esperto in materia E** dal **legale rappresentante**, il cui contenuto è determinato con riferimento alla "*Relazione tecnica di accompagnamento alla Comunicazione*", prevista dalla D.G.R. 587/2003, come di seguito articolata:

### A) **ASPETTI TECNICI GENERALI**

I.

Descrizione sintetica dell'attività di recupero che si intende svolgere, in conformità al **D.M. 5.2.1998**, il quale definisce tali attività come segue:

1. **RECUPERO A MATERIA** – ART. 3

Le relative norme tecniche sono individuate nell' ALLEGATO 1), Suballegato 1)

2. **RECUPERO ENERGETICO** – ART. 4

Le relative norme tecniche sono individuate nell' ALLEGATO 2), Suballegato 1)

3. **RECUPERO AMBIENTALE** – ART. 5

Le relative norme tecniche sono individuate nell' ALLEGATO 1), Suballegato 1)

4. **MESSA IN RISERVA** – ART. 6

Le relative norme tecniche sono individuate nell' ALLEGATO 5)

II.

Per i nuovi insediamenti, deve essere verificata la compatibilità dell'area rispetto a quanto previsto nel Piano Regionale Gestione Rifiuti vigente;

III.

Zonizzazione urbanistica con individuazione dell'area in riferimento al P.R.G. vigente, certificato di destinazione urbanistica, certificato di agibilità dello stabilimento.

### B) **ASPETTI TECNICI RELATIVI AL PROCESSO DI RECUPERO CHE SI INTENDE AVVIARE**

Gli aspetti tecnici relativi alle operazioni di recupero vanno specificati **compilando le seguenti schede**.

**SCHEDA RIEPILOGATIVA**  
**(ALLEGATO A – D.G.R. 587/2003)**

Deve essere riportato quanto segue:

- **NUMERO PROGRESSIVO** della scheda tecnica di riferimento di cui al successivo *Allegato B* (D.G.R. 587/2003);
- **PUNTO D.M. 5.2.1998, ALLEGATO 1) SUB. 1) E/O ALLEGATO 2) SUB. 2)** relativo alle tipologie di rifiuto;
- **CER DELLE TIPOLOGIE;**
- **OPERAZIONI DI RECUPERO PREVISTE NELLE TIPOLOGIE;**
- **QUANTITA' MASSIMA TRATTABILE PRESSO IL SITO IN TONNELLATE (QUANTITA' Istantanea)**  
con riferimento alla potenzialità di impianto specificata nel successivo *Allegato B* (D.G.R. 587/2003);
- **QUANTITA' ANNUALMENTE AVVIATA A RECUPERO NELL' IMPIANTO IN TONNELLATE (POTENZIALITA' ANNUA).**

[QUADRO F] **B)**

**MESSA IN RISERVA**  
**(ALLEGATO B – D.G.R. 587/2003)**

Tale scheda va compilata **solo** nel caso venga effettuata **esclusivamente attività di Messa in riserva R 13**. Deve essere compilata una scheda **per ogni tipologia** di cui all'Allegato 1) – Suballegato 1), con **numerazione progressiva**, in ogni sua parte.

**SCHEDA TECNICA N.:** numero progressivo;

**TIPOLOGIA DEL RIFIUTO:** descrizione conforme a quanto riportato nell'Allegato 1) - Suballegato 1) per ogni "Tipologia";

**PUNTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1) D.M. 5.2.1998:** barrare le tipologie d'interesse indicate;

**N.B.**

**Si specifica che le tipologie ivi indicate non sono esaustive, in quanto si deve tener conto dell' ALLEGATO 4), Suballegato 1) e Suballegato 2), il quale prevede ulteriori tipologie per l'attività di messa in riserva.**

**CER CORRISPONDENTI:** riportare il / i CER d'interesse, tra quelli elencati al punto "Tipologia";

**ATTIVITA' PRODUTTIVE, DI SERVIZIO O DI CONSUMO DALLE QUALI PROVIENE IL RIFIUTO:** indicare la "Provenienza" come descritta per ogni tipologia nell'Allegato 1) - Suballegato 1);

**CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:** comporta che vengano descritti i rifiuti in relazione a:

- natura (ferro, acciaio, RAEE, ecc.);
- aspetto (ossia forma: spezzone, lattina, imballaggio, ecc.);
- caratteristiche in percentuale dei contaminanti (inerti, oli, plastiche, ecc.);
- caratteristiche in percentuali di altri composti (Si, Cu, Zn, Fe, ecc.);
- presenza di radioattività;

**STATO FISICO DEL RIFIUTO:** solido polverulento (1), solido non polverulento (2), fangoso palabile (3), liquido (4);

**STIMA DEL QUANTITATIVO MOVIMENTATO ANNUALMENTE:** il quantitativo va indicato in t/anno ed è stimato in relazione all'Allegato 4) – Suballegato 1) e rispetto alla potenzialità di impianto.

**DESCRIZIONE DEL SITO DOVE AVVENGONO LE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA:**

- **UBICAZIONE DEL SITO;**
- **TITOLO D'USO** (proprietà, locazione, ecc.);
- **DESCRIZIONE DEL SITO;**
- **RACCOLTA ACQUE METEORICHE;**
- **DEPURAZIONE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO** (acque per le quali necessita sistema di depurazione, ad es., disoleatore);
- **MODALITÀ MESSA IN RISERVA;**
- **ALTRO = RELAZIONE CHE DEVE CONTENERE LE SEGUENTI INDICAZIONI:**
  - a) descrizione dell'insediamento con produzione di *fac simile* di cartello da apporre presso l'impianto indicando: tipo di impianto, riferimenti soggetto responsabile della gestione rifiuti, numero di telefono, orari di apertura, nonché specifica di "divieto di accesso a personale non autorizzato";
  - b) descrizione delle procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso, puntualizzando quanto segue:
    - o verifica certificazione analitica o altra idonea documentazione;
    - o determinazione del peso dei rifiuti;
    - o controllo radiometrico;
    - o controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti per verificare l'ammissibilità o meno del rifiuto;
    - o tracciabilità dei rifiuti in ingresso, procedure di accettazione e di respingimento, con relativa comunicazione alla Provincia competente;

- c) schema di flusso dell'attività con indicazione delle operazioni svolte, in conformità all'Allegato C) del D.Lgs. 152/2006, e dei quantitativi trattati,
- d) descrizione del processo con indicazione delle modalità adottate per la messa in riserva in conformità all'Allegato 5), del D.M. 5.2.1998.

- **STIMA DEL QUANTITATIVO STOCCABILE ALL'INTERNO DELL'AREA:**

va stimato il quantitativo **istantaneo** stoccabile nell'area con riferimento alle modalità di stoccaggio, ad esempio, in scarrabili, in cumuli, in contenitori vari, ecc.. La stima va effettuata cubando i rifiuti e moltiplicandoli per il relativo peso specifico attribuito a seconda del materiale, tenendo conto del vuoto – pieno.

Va stimato, inoltre, il quantitativo **annuo** gestibile che deriva dal quantitativo stimato giornaliero in considerazione delle movimentazioni previste nell'anno, nonché dei giorni lavorativi annui.

La **POTENZIALITA' IMPIANTO** deriva da quanto sopra specificato, e deve essere congrua alle disposizioni dell'Allegato 4), Suballegato 1), D.M. 5.2.1998, per la specifica operazioni di R 13.

Nel caso in cui vengano comunicate più operazioni di R 13 per diverse tipologie di rifiuti, ai sensi dell'**art. 6, comma 3, secondo cpv, D.M. 5.2.1998**, il quantitativo massimo annuale di rifiuti in messa in riserva per ogni tipologia **non può superare il 70% del quantitativo massimo indicato nell'Allegato 4), Suballegato 1), per ognuna di esse**

(**ES.** Allegato 4), Suballegato 1), tipologia 1.1, quantità t/a 18.000; tipologia 1.2, quantità t/a 500; si effettua il calcolo del 70% per ogni quantitativo, ossia, 12.600 t/a e 350 t/a).

- **OPERAZIONI ESEGUITE SUL RIFIUTO:** descrizione delle modalità di stoccaggio;
- **EVENTUALI ATTREZZATURE UTILIZZATE;**
- **DESTINAZIONE RIFIUTI SUCCESSIVA ALLA MESSA IN RISERVA:** indicazione degli impianti di destinazione in riferimento a quanto previsto dal D.M. 5.2.1998, art. 6, comma 8, ed Allegato 1), Suballegato 1).

**RECUPERO A MATERIA**  
**(ALLEGATO C – D.G.R. 587/2003)**

Tale scheda va compilata per **ciascuna** tipologia di rifiuto per cui è effettuata la Comunicazione, con numerazione progressiva, nel caso vengano effettuate **operazioni di recupero da R 1 a R 12** [Allegato C) del D.Lgs. 152/2006] individuate nel D.M. 5.2.1998, anche con operazione propedeutica di messa in riserva R13.

**SCHEDA TECNICA N.:** numero progressivo;

**TIPOLOGIA DEL RIFIUTO:** descrizione conforme a quanto riportato nell'Allegato 1) - Suballegato 1), **per ogni "Tipologia"** per la quale si intende effettuare il recupero a materia;

**PUNTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1) DEL D.M. 5.2.1998:** indicare il numero della tipologia previsto nell'Allegato 1) - Suballegato 1);

**CER CORRISPONDENTI:** riportare il / i CER d'interesse, tra quelli elencati al punto "Tipologia";

**ATTIVITA' PRODUTTIVE, DI SERVIZIO O DI CONSUMO DALLE QUALI PROVIENE IL RIFIUTO:** indicare la "Provenienza" come descritta nella **tipologia** di cui all'Allegato 1) - Suballegato 1), per la quale si intende effettuare il recupero a materia;

**CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:** comporta che vengano descritti i rifiuti in relazione a:

- natura (ferro, acciaio, RAEE, ecc.);
- aspetto (ossia forma: spezzone, lattina, imballaggio, ecc.);
- caratteristiche in percentuale dei contaminanti (inerti, oli, plastiche, ecc.);
- caratteristiche in percentuali di altri composti (Si, Cu, Zn, Fe, ecc.);
- presenza di radioattività;

**STATO FISICO DEL RIFIUTO:** solido polverulento (1), solido non polverulento (2), fangoso palabile (3), liquido (4);

**STIMA DEL QUANTITATIVO MOVIMENTATO ANNUALMENTE:** il quantitativo va indicato in t/anno ed è stimato in relazione all'Allegato 4) - Suballegato 1) e rispetto alla potenzialità di impianto, in riferimento all'art. 6, comma 3, primo cpv, D.M. 5.2.1998.

**DESCRIZIONE DEL SITO DOVE AVVENGONO LE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA SE COMUNICATE:**

- **UBICAZIONE DEL SITO;**
- **TITOLO D'USO** (proprietà, locazione, ecc.);
- **DESCRIZIONE DEL SITO;**

- **RACCOLTA ACQUE METEORICHE;**
- **DEPURAZIONE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO** (acque per le quali necessita sistema di depurazione, ad es., disoleatore);
- **MODALITA' MESSA IN RISERVA**
- **STIMA DEL QUANTITATIVO STOCCABILE ALL'INTERNO DELL'AREA:**

deve essere calcolato il quantitativo di rifiuti gestibile nell'arco dell'anno con riferimento all'attività di recupero che si vuole intraprendere, relazionandola con il quantitativo massimo t/anno previsto per la stessa nell'Allegato 4), Suballegato 1), D.M. 5.2.1998, in riferimento dall'art. 6, comma 3, primo cpv.

Nel caso in cui nello stesso impianto oltre all'attività di recupero di cui sopra, si intenda effettuare una o più attività che includono la messa in riserva per una o più tipologie di rifiuti, vale quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, secondo cpv, D.M. 5.2.1998.

Es.

Tipologia 2.1, lett. b), R 13 e R 5 - vetro - 35.000 t/a	70%	24.500
Tipologia 1.1, lett. b), R 13 - carta - 18.000 t/a	70%	12.600

Ai fini del calcolo del quantitativo:

va stimato il quantitativo **istantaneo** stoccabile nell'area con riferimento alle modalità di stoccaggio, ad esempio, in scarrabili, in cumuli, in contenitori vari, ecc.. La stima va effettuata cubando i rifiuti e moltiplicandoli per il relativo peso specifico attribuito a seconda del materiale, tenendo conto del vuoto – pieno.

Va stimato, inoltre, il quantitativo **annuo** gestibile che deriva dal quantitativo stimato giornaliero in considerazione delle lavorazioni effettuate in relazione alla potenzialità d'impianto sotto descritta.

- **ATTIVITA' DI RECUPERO EFFETTUATE DI CUI ALL'ALLEGATO C) DEL D.LGS. 152/2006:**

deve essere **barrata l'operazione di recupero** prevista nella tipologia per cui viene effettuata la Comunicazione e deve essere indicata, in conformità al D.M. 5.2.1998, l'**ATTIVITA' DI RECUPERO** che si intende intraprendere come individuata e descritta per ogni tipologia.

Inoltre, deve essere compilato:

**ALLEGATO D – D.G.R. 587/2003** - in caso di recupero ambientale (R 10);

**ALLEGATO E – D.G.R. 587/2003** - in caso di recupero energetico (R 1).

- **RELAZIONE CONTENENTE LA DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO:**

- a) descrizione dell'insediamento con produzione di *fac simile* di un cartello da apporre presso l'impianto con l'indicazione di: tipo di impianto, riferimenti soggetto responsabile della gestione rifiuti, numero di telefono, orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
- b) descrizione delle procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso, specificando quanto segue:
- o verifica certificazione analitica o altra idonea documentazione;
  - o determinazione del peso dei rifiuti;
  - o controllo radiometrico;
  - o controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
  - o tracciabilità dei rifiuti in ingresso, procedure di accettazione e di respingimento, con relativa comunicazione alla Provincia competente;
- c) descrizione delle attività di recupero che si intendono avviare indicando la provenienza del rifiuto da recuperare, l'area in cui vengono effettuate le operazioni di recupero, le attrezzature utilizzate, allegando le schede tecniche dei macchinari che si ha intenzione di impiegare.

1) **POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO:**

è definita come potenzialità di targa dei macchinari utilizzati, nonché dalle operazioni manuali svolte dagli operatori in relazione all'attività di recupero che viene comunicata.

La potenzialità **annua** deriva dal quantitativo giornaliero sopra individuato, con riferimento ai turni giornalieri e ai giorni lavorativi annui.

La potenzialità così individuata deve rispettare i quantitativi massimi t/a di cui all'Allegato 4), Suballegato 1), D.M. 5.2.1998.

2) **QUANTITATIVO GIORNALIERO RIFIUTI TRATTATI:**

si riferisce al quantitativo giornaliero di rifiuti lavorati.

3) **DURATA DEL PROCESSO:**

è il tempo previsto di lavorazione dei rifiuti per ottenere le materie.

4) **CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE:**

- d) autorizzazioni ambientali previste (es. scarichi, rumore, emissioni in atmosfera);
- e) schema di flusso dell'attività con indicazione delle operazioni svolte, in conformità all'Allegato C), D. Lgs. 152/2006, e dei quantitativi trattati,

- **CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI DERIVANTI DAI CICLI DI RECUPERO:**

dalle operazioni di recupero svolte possono derivare "PRODOTTI", "COMPONENTI", o "MATERIE PRIME SECONDARIE", come previsto dal D.M. 5.2.1998.

I **PRODOTTI** sono quelli derivanti dal recupero diretto del rifiuto, ad esempio, recupero diretto del rifiuto nei cementifici con produzione di cemento, recupero diretto nell'industria siderurgica con produzione di metalli nelle forme usualmente commercializzate, recupero diretto nell'industria vetraria con produzione di manufatti in vetro, ecc..

**FORME USUALMENTE COMMERCIALIZZATE:** si intende il prodotto che deriva direttamente dall'attività di recupero esercitata nei vari settori (es. industria siderurgica, cementificio, vetreria, ecc.).

I **COMPONENTI** sono quelli derivanti da operazioni di disassemblaggio, a titolo esemplificativo, di mezzi mobili rotabili, di RAEE domestici e professionali, ecc.; all'esito i componenti ottenuti possono essere venduti come materiale usato.

\* Le **MATERIE PRIME SECONDARIE** sono esplicitamente individuate nel D.M. 5.2.1998 e sono ottenute solo nelle operazioni di recupero ivi previste.

\* *Si veda pag. 26*

- **DESTINAZIONE DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE O DEL PRODOTTO:**

indicazione in merito alla destinazione dei prodotti, componenti, materie prime secondarie ottenute.

**RECUPERO AMBIENTALE [R 10]**

**(ALLEGATO D – D.G.R. 587/2003)**

- **RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA N. = SCHEDA DI CUI AL PRECEDENTE ALLEGATO C** – Si veda pag. 19 – punto precedente.

Deve essere allegata una **RELAZIONE SPECIFICA** che deve contenere quanto segue:

- **indicazioni su eventuali vincoli territoriali e ambientali di natura pubblica;**
- inoltre:
  - a) risultati del test di cessione (Allegato 3) D.M. 5.2.1998) sui rifiuti con i quali si intende effettuare il recupero ambientali;
  - b) copia del progetto approvato dall'autorità competente in relazione all'intervento da realizzare;
  - c) studio di compatibilità delle caratteristiche chimico – fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
  - d) copia di autorizzazioni, pareri degli Enti competenti in caso di vincoli di natura pubblica.

## **RECUPERO ENERGETICO [R 1]**

**(ALLEGATO E – D.G.R. 587/2003)**

- **RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA N. = SCHEDA DI CUI AL PRECEDENTE ALLEGATO C** – Si veda pag. 19 – punto precedente.

Deve essere allegata una **RELAZIONE SPECIFICA** che deve contenere quanto segue:

1. **POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO;**
  2. **QUANTITATIVO GIORNALIERO RIFIUTI TRATTATI;**
  3. **DURATA DEL PROCESSO;**
  4. **SCHEMA DI FLUSSO;**
  5. **CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI** (Allegato 2) D.M. 5.2.1998);
  6. **CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO E DELLE EMISSIONI.**
- **CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO**, in particolare, indicare:
    - potenza termica nominale (MW);
    - presenza di dispositivi di:
      - alimentazione automatica del combustibile;
      - controllo in continuo dei parametri chimico – fisici delle emissioni;
    - se vengono impiegati simultaneamente più combustibili.
  - **DESTINAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA ED EVENTUALI ACCORDI CON AZIENDE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.**

## **ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI MEDIANTE COMPOSTAGGIO**

**PUNTO 16 D.M. 5.2.1998**

**(ALLEGATO F – D.G.R. 587/2003)**

- **TIPOLOGIA DEL RIFIUTO;**
- **CER CORRISPONDENTI;**
- **PROVENIENZA DEL RIFIUTO:** barrare le attività di interesse elencate nell'Allegato F) della D.G.R. 587/2003;
- **CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO;**
- **STATO FISICO DEL RIFIUTO:** solido polverulento (1), solido non polverulento (2), fangoso palabile (3), liquido (4);

- **QUANTITATIVO MOVIMENTATO ANNUALMENTE IN TONNELLATE/ANNO.**

Deve essere allegata una **RELAZIONE SPECIFICA** che deve descrivere le operazioni ed il processo di recupero e le attrezzature utilizzate, indicando quanto segue:

- 1. POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO;**
- 2. QUANTITATIVO GIORNALIERO RIFIUTI TRATTATI;**
- 3. DURATA DEL PROCESSO;**
- 4. SCHEMA DI FLUSSO;**
- 5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI** (Punto 16.1.3 D.M. 5.2.1998).

[QUADRO F] **C)**

**ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA:**

1. documentazione cartografica in scala significativa del territorio su cui insiste il sito con indicazione delle coordinate geografiche;
2. estratto di mappa catastale con l'individuazione, su fogli e particelle, del perimetro del sito;
3. planimetria dell'area oggetto dell'attività in scala adeguata, a seconda dell'estensione, e purché sia chiara e leggibile, completa di legenda e riportante le seguenti aree:
  - settore di conferimento dei rifiuti in ingresso;
  - settore di deposito delle materie prime eventualmente impiegate;
  - settori di esclusiva messa in riserva, distinti per tipologia di rifiuti;
  - settori di messa in riserva funzionale all'attività di recupero svolta nell'impianto, distinti per tipologia di rifiuti;
  - settore di trattamento dei rifiuti con collocazione dei macchinari/attrezzature utilizzati per il recupero;
  - settore di deposito delle materie prima secondarie e/o dei prodotti ottenuti;
  - area di deposito dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento;
4. planimetria delle reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue prodotte dall'attività e delle acque meteoriche;
5. planimetria in scala adeguata con indicazione dei punti delle eventuali emissioni in atmosfera.

## [QUADRO F] D)

### DOCUMENTAZIONE TECNICA ESSENZIALE RIFERITA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO

#### a) Copia dei seguenti documenti:

- Nulla osta comunale:
  - autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività e parere igienico/sanitario;
  - idonea certificazione attestante la compatibilità urbanistico - territoriale;
  - certificazione di agibilità delle strutture presenti nell'impianto e relativi titoli edilizi;
- Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 ovvero attestazione che l'attività di recupero dei rifiuti non produce emissioni in atmosfera convogliate e di tipo diffuso per cui rientra nella casistica prevista dall'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione allo scarico dei reflui risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti e rete planimetrica di scarico in scala adeguata ovvero dichiarazione che non si producono scarichi;
- Certificazione prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciata dai Vigili del Fuoco ovvero dichiarazione che l'attività nel suo complesso, ossia, per superficie dei locali, tipologia delle lavorazioni, degli impianti e dei quantitativi dei materiali/rifiuti gestiti rientri o meno, tra quelle elencate all'Allegato I), D.P.R. n°. 151 dell'1.8.2011;
- Nel caso di operazioni di recupero di tipologie di rifiuti che prevedano il controllo radiometrico in ingresso, la ditta dovrà produrre copia della lettera di accettazione d'incarico che documenti l'interessamento del professionista previsto dalla normativa e le modalità di formazione di eventuale personale addetto all'esecuzione del controllo.

#### - b) e c):

test di cessione e dati relativi al ciclo di combustione sono eventualmente riportati nelle schede:

Allegato D) – RECUPERO AMBIENTALE [R 10];

Allegato E) – RECUPERO ENERGETICO [R 1].

## **SPECIFICAZIONI**

### **R 13 - MESSA IN RISERVA**

In riferimento alla "messa in riserva" il **D.M. 186 del 5.4.2006** ha apportato varie modifiche al D.M. 5.2.1998, in particolare:

- il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione R 13 è **consentito esclusivamente per una sola volta** ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti – **art. 6, comma 8, D.M. 5.2.1998**;

- ha introdotto l' **Allegato 4)** - *Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 1), Suballegato 1) del D.M. 5.2.1998*, che individua i **quantitativi massimi consentiti per l'attività di messa in riserva**, ed estende l'attività di R 13 a tutte le tipologie di rifiuto esplicitamente elencate nello stesso.

\*

### **SORVEGLIANZA RADIOMETRICA**

In riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1) e all'Allegato 2), D.M. 5.2.1998, per cui è previsto in relazione alle caratteristiche del rifiuto il controllo radiometrico, si specifica che il **D.Lgs. 230/1995**, come modificato dal D.Lgs. 100/2011, prevede all'art. 157, comma 2, che ***"L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo e terzo grado"***.

Pertanto, il soggetto che effettua la Comunicazione dovrà produrre copia della lettera di accettazione d'incarico del professionista qualificato.

Nella relazione tecnica dovrà essere descritta la procedura del controllo radiometrico sui rifiuti, concordemente con quanto indicato nel D.Lgs. 52/2007, e con l'indicazione delle caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata.

E' opportuno che la descritta procedura sia sottoscritta dall'"esperto qualificato".

\*

### **MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS)**

Il D.Lgs. 205/2010 ha **abrogato l'art. 181 – bis** del D.Lgs. 152/2006, *"Materie, sostanze e prodotti secondari"*, ed ha **introdotto l'art. 184 – ter**, *"Cessazione della qualifica di rifiuto"*, ossia, *"End of waste"*.

Pertanto, le materie che vengono ottenute dalle attività di recupero dei rifiuti di cui al D.M. 5.2.1998 devono rispettare le condizioni previste dal citato art. 184 – ter.

In particolare:

- devono essere conformi a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria;
- *in mancanza* di criteri comunitari, devono essere conformi a quanto disciplinato attraverso uno o più Decreti Ministeriali;
- *in mancanza* di disciplina comunitaria e nelle more dell'adozione di Decreti Ministeriali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui D.M. 5.2.1998.

Attualmente, i Regolamenti Europei cui si riferisce l'art. 184 – ter, D.Lgs. 152/2006, sono i seguenti:

- **REGOLAMENTO (UE) 333/2011** del Consiglio UE del 31 marzo 2011, relativo ai **ROTTAMI METALLICI** - rottami di ferro, acciaio ed alluminio;
- **REGOLAMENTO (UE) 1179/2012** della Commissione Europea del 10 dicembre 2012, relativo ai **ROTTAMI DI VETRO**;
- **REGOLAMENTO (UE) 715/2013** del Consiglio UE del 25 giugno 2013, relativo ai **ROTTAMI DI RAME E SUE LEGHE**

\*

[QUADRO F] **A - RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE**

**DIRITTI DI ISCRIZIONE**

**ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO**

Il **D.M. Ambiente N°. 350 del 21 luglio 1998** disciplina le modalità per il versamento del diritto **annuale** d'iscrizione previsto dall'art. 214, comma 6, D.Lgs. 152/2006.

Il versamento del diritto annuale è dovuto per la tenuta del Registro di cui agli artt. 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, in relazione alla natura dell'attività.

Il pagamento del diritto annuale d'iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio dell'anno in corso e deve essere effettuato **entro il 30 aprile** di ogni anno, **pena la SOSPENSIONE dell'iscrizione.**

Coloro che inviano la Comunicazione dopo il 30 aprile devono comunque effettuare il versamento per l'anno in corso in quanto esso compete quale diritto per l'iscrizione al Registro e non per l'inizio dell'attività.

- In caso di attività effettuate dallo stesso soggetto in diverse sedi della provincia, per ogni sede interessata dovrà essere effettuata una diversa Comunicazione e per ognuna il relativo versamento.

- Nell'ipotesi di aumento della quantità recuperata che comporti il cambio di classi di attività in base al D.M. 350/1998, andrà contestualmente versata la differenza, calcolata su base annuale, del diritto di iscrizione.

Il D.M. 350/1998 ha determinato gli importi del diritto di iscrizione in funzione della classe di attività, ovvero della potenzialità di trattamento degli impianti, pertanto, il relativo ammontare è stabilito sulla base della quantità di rifiuti trattabili dichiarati nella Comunicazione, come indicato nella tabella sottostante:

<b>CLASSE</b>	<b>QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI (TONNELLATE/ANNO)</b>	<b>DIRITTO DI ISCRIZIONE (IN EURO)</b>
1	Superiore o eguale a 200.000	774,29
2	Da 60.000 a 200.000	490,63
3	Da 15.000 a 60.000	387,34
4	Da 6.000 a 15.000	258,23
5	Da 3.000 a 6.000	103,3
6	Inferiore a 3.000	51,65

Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite:

- bollettino postale sul conto corrente postale **N°. 16670614**

oppure

- **Bonifico bancario:** CODICE IBAN **IT31B0760114400000016670614**

**Intestato a:** Amministrazione Provinciale di Terni, V.le della Stazione n°. 1 – 05100 TERNI (TR)

**Causale:** Diritto di iscrizione registro provinciale – D.M.A 350/1998

Anno ..... Classe ..... Attività .....

**Eseguito da:** .....

(indicare gli estremi della Ditta, ossia, denominazione e sede legale, sede dell'impianto \*, P. I.V.A. / C.F.)

\* Deve essere effettuato un versamento per ogni impianto per cui è stata effettuata la comunicazione

## [QUADRO F] **B**

### **GARANZIA FINANZIARIA**

L'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata – artt. 214 –216 D.Lgs.152/2006– è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia competente per territorio, secondo quanto disposto dalla **D.G.R. Umbria n°. 277 del 15.2.2005**, " *Criteri, modalità e importi per la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 17 L.R. 31/2004. Approvazione'*", come confermata dalla **D.G.R. 1881 del 20.12.2010** "*Indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13.5.2009, n. 11. Determinazioni'*".

#### **Allegato A)**

Criteri e modalità per la prestazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie

#### **Allegato B)**

Schema polizza

#### **Allegato C)**

Tabella dei parametri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestare

In particolare, si specifica che:

- le garanzie finanziarie dovranno essere prestate **prima dell'esercizio delle attività** per cui è effettuata la Comunicazione ed **in caso di rinnovo**, con esplicito riferimento nella garanzia alla nuova Comunicazione trasmessa. In caso di rinnovo, gli importi per la prestazione della garanzia finanziaria di cui all'Allegato C) dovranno essere sottoposti alla rivalutazione monetaria dell'indice ISTAT.  
Per le aziende ed impianti certificati gli importi indicati nella Tabella di cui al citato Allegato C) sono **ridotti**, a seconda dei casi, della percentuale indicata al punto 3).
- L'efficacia della Comunicazione è **sospesa** fino al momento in cui la Provincia comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate.
- La durata delle garanzie finanziarie deve essere pari alla durata dell'iscrizione, maggiorata di un anno.
- Nel caso in cui sia previsto il rinnovo annuale della garanzia finanziaria prestata, deve essere trasmessa alla Provincia copia della quietanza di pagamento del premio, che ne attesti l'effettivo rinnovo.
- Le garanzie finanziarie restano valide fino a quando non verranno espressamente svincolate dalla Provincia, previo nulla osta dell'ente di controllo.

## **APPENDICE**

In relazione alla Comunicazione presentata, all'esito delle verifiche istruttorie, la Provincia emette una nota con cui attesta la presentazione della Comunicazione, l'esito dell'istruttoria, la presentazione della garanzia finanziaria e la sua accettazione, e che riporta le condizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero, le eventuali prescrizioni, il prospetto riassuntivo dell'attività comunicata, nonché il numero di iscrizione nel Registro provinciale.

La nota sarà trasmessa tramite PEC all'interessato.

In caso di Comunicazione nell'ambito del procedimento di A.U.A ai sensi del D.P.R. 59/2013, la Provincia esprimerà la propria posizione, assenso o dissenso motivato, per la parte di competenza in materia di procedure semplificate.

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, la Provincia provvederà ad effettuare i **controlli** di cui agli artt. 214, comma 6, e 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

La Provincia provvederà ad effettuare **controlli** in relazione alle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI**

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

Le informazioni ambientali, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006, art. 3 - sexies "*Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativi*", possono essere rese disponibili e diffuse secondo quanto disposto dal D.Lgs. 195/2005, "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*", e ai sensi del D.Lgs 33/2013, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", art. 40.

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del D.Lgs 196/2003, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia ambientale.

Il trattamento dei dati viene effettuato con l'ausilio di supporti cartacei e di strumenti elettronici.

Titolare dei dati è la Provincia di Terni, con sede a Terni (TR) in V.le della Stazione n°. 1

La Provincia effettua la comunicazione di cui all'art. 214, comma 9, D.Lgs. 152/2006 al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 medesimo Decreto, presso il quale sono reperibile le relative informazioni.

Link: <https://apps.arpa.umbria.it/CatastoRifiuti>

<http://www.arpa.umbria.it/pagine/catasto-gestione-rifiuti-regione-umbria>

**PROVINCIA DI TERNI**

**AREA TECNICO – GIURIDICA**

**SERVIZIO AMBIENTE – GESTIONE PROCEDURE SEMPLIFICATE**

V.le della Stazione n°. 1 – 05100 TERNI (TR)

Centralino: 0744 4831

PEC: [provincia.terni@postacert.umbria.it](mailto:provincia.terni@postacert.umbria.it)

Sito web: [www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it)